



**COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE  
PROVINCIA DI MODENA**

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI  
CONTRIBUTI O ALTRE UTILITA' ECONOMICHE A  
SOGGETTI RICHIEDENTI, CON PARTICOLARE  
RIFERIMENTO AI SOGGETTI APPARTENENTI AL C.D.  
"TERZO SETTORE NON PROFIT"**

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 19.03.14**

## **Art. 1 OGGETTO**

1. Il presente Regolamento, in attuazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione Italiana, degli artt. 3 e 8 della legge n.267/2000, dell'art. 12 della Legge n. 241/1990, dell'art.7 della Legge n.131/2003, dell'art. 8, comma 2, dello Statuto del Comune di Castelnuovo Rangone , disciplina la concessione di contributi o altre utilità di qualunque genere a soggetti terzi, ed in particolare a quelli appartenenti al "terzo settore non profit".

2. Il presente regolamento non si applica:

- alla concessione di immobili di proprietà comunale, eccettuata la concessione di sale o spazi pubblici per il saltuario svolgimento di iniziative e manifestazioni pubbliche;
- alla gestione dei servizi e interventi comunali affidati a terzi (gestione della impiantistica sportiva di base, gestione dei parchi e del verde pubblico ecc.) per i quali si provvede con apposita disciplina e sulla base della approvazione di specifiche convenzioni;
- alla gestione da parte di terzi di complessi di attività caratterizzati da rilevante impegno operativo, da significativa durata temporale - annuale o pluriennale - e da obblighi di controprestazione assunti nei confronti del Comune, per i quali si provvede sulla base di specifiche convenzioni;
- ad ambiti di attività caratterizzati da normative specifiche per i quali il Comune interviene con apposita disciplina.

## **Art. 2 AREE DI INTERVENTO**

1. Il Comune può disporre, con le modalità previste dai successivi articoli 5, 6 e 7, la concessione di contributi o altre utilità economiche, qualora ritenga significativo l'autonomo attivarsi di soggetti terzi con particolare riferimento :

- alle attività socio-assistenziali e sanitarie,
- alle attività di tutela e valorizzazione dell'ambiente,
- alle attività educative e di sostegno alla funzione genitoriale,
- alle attività di promozione culturale, scientifica, sportiva, turistica e del tempo libero,
- alle attività di valorizzazione del tessuto economico,
- alle attività umanitarie e di affermazione di relazioni internazionali basate sulla salvaguardia della pace,
- alle attività finalizzate alla salvaguardia del patrimonio storico, culturale e artistico.

2. E' esclusa la concessione di contributi o altre utilità economiche per attività o iniziative aventi scopo di lucro, proposte da soggetti di natura commerciale.

3. La concessione dei contributi e benefici di cui al presente regolamento non è prevista per i partiti, movimenti o gruppi politici.

## **Art. 3 DESTINATARI DEI BENEFICI**

1. La concessione dei benefici di cui al presente Regolamento può essere disposta a favore di:

- Enti pubblici;
- Associazioni iscritte all'Albo comunale delle libere forme associative o altri Elenchi approntati dall'Amministrazione Comunale;
- Associazioni, Istituzioni, Enti, Comitati ed altre organizzazioni private che, per notorietà ed assetti sociali posseduti, diano garanzia di correttezza e validità dell'iniziativa;
- Altri soggetti privati (persone giuridiche) che sviluppano iniziative di interesse per la comunità;

per le attività e le iniziative che essi esplicano a favore della comunità di Castelnuovo Rangone, purchè il soggetto richiedente risulti costituito da non meno di un anno dal momento della richiesta.

2. Di norma è accordata preferenza a soggetti con sede a Castelnuovo Rangone, o che realizzino iniziative nel territorio comunale.

3. A parità di qualità dell'attività svolta, quando il Comune si trovi nella impossibilità di assicurare un sostegno alle richieste che gli pervengono, viene data preferenza:

- ad iniziative realizzate congiuntamente e/o coordinate da più soggetti;
- all'attività posta in essere dalle Associazioni iscritte al Registro regionale e ai Registri provinciali delle associazioni di promozione sociale, previsti all'art.4 della L.R. n.34/2002 nonché le Organizzazioni di Volontariato iscritte ai registri regionali e provinciali previsti all'art.2 della L.R. 12/2005 "Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato" ed alle associazioni ONLUS iscritte all'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art.11 del D.Lgs. 460/97.

#### **Art. 4 NATURA E TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI E DELLE ALTRE UTILITA' ECONOMICHE**

1. Per contributo o altra utilità economica si intende qualsiasi elargizione disposta dall'Amministrazione comunale sotto forma di sovvenzione, sussidio, agevolazione, concorso finanziario, partecipazione alla spesa e vantaggio economico, anche in natura, avente un diretto valore economico, elargite a soggetti che non assumono alcun obbligo di controprestazione.

2. I benefici assumono la forma di contributi, allorché l'erogazione economica diretta è finalizzata a favorire attività o iniziative per le quali il Comune si accolla una parte soltanto dell'onere complessivo, ritenendole in ogni caso meritevoli di essere sostenute.

3. La percentuale di copertura della spesa è stabilita da ogni singolo provvedimento ovvero con indirizzi di carattere generale, nell'ambito di ogni settore dell'Amministrazione comunale, con particolare riferimento alla finalità, al carattere e alla rilevanza collettiva dell'iniziativa, fino alla concorrenza massima, di norma, del 70% della spesa prevista. Eventuali e limitate eccezioni a tale percentuale saranno previste in appositi provvedimenti.

4. Sono considerate altre utilità economiche :

- le tariffe o prezzi agevolati;
- la fruizione gratuita di prestazioni, servizi o beni mobili del Comune;
- la fruizione temporanea - per la durata della iniziativa - di beni immobili del Comune, a condizioni di gratuità o di vantaggio, di cui deve dar conto ogni singolo provvedimento.

5. La concessione temporanea di beni mobili e immobili, in particolare, è subordinata all'assunzione di apposito impegno che garantisca l'integrità e la correttezza dell'uso del bene di pubblica utilità, nonché l'assunzione di responsabilità civile verso terzi nell'uso dei beni suddetti.

6. La concessione dei contributi è subordinata ai finanziamenti approvati nell'ambito del bilancio di previsione annuale.

#### **Art. 5 MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI**

1. Nell'attività di sostegno economico alle iniziative dei soggetti terzi descritte nei precedenti articoli, il Comune opera secondo le seguenti modalità d'intervento:

a) definisce di propria iniziativa e con appositi strumenti (bandi) l'ambito e le caratteristiche delle attività sollecitando, i soggetti terzi ad intraprenderle, per fronteggiare già individuate esigenze che necessitino di intervento a vasto raggio;

b) accoglie le richieste che i soggetti richiedenti autonomamente gli rivolgono. In ogni caso la risposta deve essere fornita entro 60 giorni dalla richiesta.

#### **Art. 6 CONTRIBUTI AD INIZIATIVA DEL COMUNE - BANDI**

Il Comune di norma eroga i contributi di cui al presente Regolamento tramite un pubblico invito alle forme associative per la presentazione di progettualità da realizzarsi negli ambiti di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Il Consiglio comunale delibererà entro il mese di dicembre i criteri sulla base dei quali verrà formulato il bando che dovrà contenere la descrizione degli ambiti di intervento ritenuti prioritari, i soggetti cui ci si rivolge, le caratteristiche del progetto proposto, le modalità di valutazione dei progetti, la natura e l'ammontare del concorso economico che il Comune assumerà a proprio carico.

Le risorse economiche destinate all'erogazione dei contributi previsti dal Bando saranno stanziare in misura prevalente rispetto a quelle destinate ai contributi previsti al seguente art.7.

Il bando verrà emanato entro 60 giorni dalla data di approvazione del Bilancio di previsione dell'anno. Le richieste di contributo verranno esaminate da apposita commissione formalmente nominata, presieduta dal Responsabile dell'Area competente.

#### **Art. 7 CONTRIBUTI IN BASE ALLA LIBERA INIZIATIVA DEI SOGGETTI RICHIEDENTI**

I soggetti di cui all'art. 3 del presente Regolamento possono richiedere un sostegno economico alla propria attività, sulla base del presente regolamento.

Il richiedente dovrà dichiarare l'eventuale analoga richiesta di finanziamento presentata ad altri Enti Pubblici.

La valutazione della richiesta farà riferimento al criterio della "rilevanza sociale" intesa come rilevanza congiunta dei seguenti requisiti :

- grado di coerenza del progetto con le aree di intervento prioritario fissate dal consiglio comunale in sede di atto di indirizzo;
- valenza e ripercussione territoriale dell'attività;
- grado di corrispondenza delle attività statutarie del soggetto richiedente con i settori di intervento prioritari dell'Ente
- grado di autonomia finanziaria e capacità di coinvolgere sponsors, (percentuale di ottimizzazione risorse pubbliche)

#### **Art. 8 APPROVAZIONE DEI BENEFICI**

1. I benefici previsti dal presente regolamento sono approvati o denegati dal Responsabile dell'Area competente, sulla base dei criteri individuati dal Consiglio Comunale e sulla base delle linee di indirizzo formulate dalla Giunta Comunale .

2. La concessione del contributo potrà essere totalmente o parzialmente revocata qualora i progetti, le iniziative o le manifestazioni non siano realizzati nei tempi o lo siano in misura difforme, o qualora si riscontrino carenze o inammissibilità circa la documentazione giustificativa della spesa, secondo quanto previsto al successivo art.9; l'inadempimento riscontrato, ove non derivi da cause oggettive, potrà costituire precedente ostativo alla

fruizione di ulteriori contributi, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, e comporta il recupero di quanto eventualmente erogato in misura proporzionale all'inadempimento.

3. I contributi di cui al presente regolamento sono ammissibili con riferimento ad iniziative, attività e progetti specifici approvati dall'Amministrazione.

5. Sono escluse in particolare, le spese riferite :

- alla valorizzazione del lavoro volontario;
- all'uso di strumentazione propria;
- alle spese di rappresentanza ;
- alle spese amministrative generali di gestione del beneficiario;

### **Art. 9 DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' DI CONTRIBUZIONE**

1. I soggetti che ottengono contributi o altre utilità economiche dovranno presentare rendiconto entro 60 giorni dalla conclusione delle attività progettuali, specificando l'attività svolta col concorso dell'aiuto economico pubblico, secondo modalità che saranno indicate dall'Amministrazione Comunale con riferimento ai diversi settori di intervento.

2. L'Amministrazione comunale effettuerà controlli a campione sui rendiconti di cui al precedente comma.

### **Art.10 RESPONSABILITA'**

L'Amministrazione comunale non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti realizzate dai soggetti ai quali ha concesso contributi.

### **Art 11 DISPOSIZIONI FINALI**

Il presente Regolamento abroga e sostituisce il disposto dell'art.21 del " Regolamento comunale sulle libere forme associative" , approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 24.11.2010.